

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 17/06/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29714-l-accesso-ai-pubblici-impieghi-nel-territorio-della-valle-d-aosta-dalla-conoscenza-della-lingua-francese-al-riconoscimento-del-pieno-bilinguismo>

Autore: Francione Anna Luigia

L'accesso ai pubblici impieghi nel territorio della valle d'aosta: dalla conoscenza della lingua francese al riconoscimento del pieno bilinguismo

Statuto della Regione Autonoma della Valle d'Aosta: il riconoscimento del pieno bilinguismo. 2. La conoscenza della lingua francese nelle norme regionali di accesso agli uffici pubblici regionali e locali. 3. Il principio del bilinguismo nelle imprese e società pubbliche partecipate dalla regione ed enti locali. 4. Norme particolari per le popolazioni valdostane-walser di lingua tedesca. 5. La legge 16 maggio 1978, n.196 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta": l'accesso agli altri uffici pubblici

L'ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA: DALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE AL RICONOSCIMENTO DEL PIENO BILINGUISMO.

di

Anna Luigia Francione

(Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Aosta e della Direzione territoriale dell'Economia e delle Finanze di Aosta)

1. Statuto della Regione Autonoma della Valle d'Aosta: il riconoscimento del pieno bilinguismo. 2. La conoscenza della lingua francese nelle norme regionali di accesso agli uffici pubblici regionali e locali. 3. Il principio del bilinguismo nelle imprese e società pubbliche partecipate dalla regione ed enti locali. 4. Norme particolari per le popolazioni valdostane-walser di lingua tedesca. 5. La legge 16 maggio 1978, n.196 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta": l'accesso agli altri uffici pubblici.

1. STATUTO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA: IL RICONOSCIMENTO DEL PIENO BILINGUISMO.

La Regione autonoma della Valle d'Aosta nasce all'indomani della conclusione del secondo conflitto armato mondiale, prima quale "circostrizione autonoma" del Regno d'Italia con decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n.545 (Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta), per poi diventare appunto Regione in virtù dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4 della Repubblica italiana.

Il processo storico prodromico a tali eventi non è stato né semplice né indolore sol che si consideri, per rimanere agli ultimi due secoli:

- la separazione della Valle d'Aosta dalle rimanenti terre dell'antica Savoia, di cui fino all'accordo franco-piemontese del 12-14 marzo 1860, la stessa faceva parte, condividendone l'uso della lingua francese, la storia e la cultura;
- l'introduzione forzosa della lingua italiana, a seguito della realizzazione dell'unità di Italia, per contrastare l'uso della lingua francese e di quella franco-provenzale, al fine di realizzare uno degli obiettivi fondamentali dell'azione di un Stato unitario, ossia l'unificazione linguistica.¹
- l'emigrazione incentivata/forzata di una buona parte della popolazione preesistente, che già all'inizio del secolo 1900 e successivamente nel periodo fascista trovò allocazione nelle nazioni limitrofe della Francia e della Svizzera (parlando, taluno, della realizzazione di una sorta di "pulizia etnica" in relazione alla complessiva sostituzione di circa sessantamila valdostani costretti ad emigrare su un totale di novantamila presenti ²), compensata dalla

¹ V. E. Riccardi Storia della Valle d'Aosta contemporanea 1919-1945, Aosta 2000, p.110. Si aggiunga, inoltre, che il fascismo cercò di italianizzare la Valle d'Aosta, con la soppressione di numerose scuole locali, l'instaurazione dell'uso esclusivo della lingua italiana negli uffici giudiziari (R.D. del 15 ottobre 1925, n. 1796), la soppressione dell'insegnamento della lingua francese (R.D. del 22 novembre 1925, n. 2191), l'italianizzazione dei toponimi (ordinanza del 22 luglio 1939) e la soppressione dei giornali in lingua francese Le Duché d'Aoste, Le Pays d'Aoste, La Patrie valdôtaine e dell'utilizzo del francese nella stampa. Peraltro il Regio Decreto n. 1 del 2 gennaio 1927, riformando le circoscrizioni provinciali, attribui alla Valle d'Aosta lo status di provincia, includendo però nella stessa anche le zone piemontesi di Ivrea e del Canavese (elevandola da circondario della provincia di Torino qual era stata dal periodo di separazione dalla Savoia).

² "l'Italia liberale, monarchica e poi fascista inviò complessivamente circa 60 mila migranti a sostituire altrettanti valdostani costretti a loro volta, con le buone o con le cattive, ad emigrare nei più lontani angoli d'Europa e del mondo; molti valdostani scelsero Parigi dove pare esercitassero, in maggioranza, il mestiere di tassisti e dove erano così numerosi che, per 40 anni, sindaco di un sobborgo è stato un comunista valdostano. La popolazione della Valle d'Aosta era di circa 90 mila persone. Potete immaginare, quindi, di quale sconvolgimento sociale io vi stia parlando, di quale non sanguinaria, ma ugualmente violenta "pulizia etnica" si sia trattato." Dall'introduzione a "Per una storia della Valle d'Aosta dal 1945 al 2000" di C. Magnabosco <http://www.gfbv.it/3dossier/vda/storia.html>

immigrazione incentivata di altrettanti cittadini provenienti dal resto d'Italia, volta a "italianizzare" la popolazione locale.

Finalmente all'indomani del secondo dopoguerra le peculiarità identitarie della Valle d'Aosta trovano accoglimento in seno al Regno di Italia prima e alla Repubblica poi, con la previsione di specifiche norme: tra queste, in tema di uso della lingua ed educazione scolastica, gli articoli 17 e 18 comma 1 del già sopra riferito decreto legislativo luogotenenziale, poi trasfusi negli articoli 38 e 39 dello Statuto di autonomia.

La previsione originaria dell'articolo 17 d.l.lgt. citato si era limitata a consentire " il libero uso della lingua francese, nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie" stabilendo inoltre che " Gli atti pubblici possono essere redatti in lingua francese, eccettuate le sentenze dell'autorità giudiziaria."³

L'articolo 38, commi 1 e 2, del successivo Statuto della Regione autonoma della Valle d'Aosta, in maniera più pregnante, stabilirà lapidariamente, rafforzando la tutela formale della lingua minoritaria, che " Nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana. Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana."

Il successivo articolo 39, comma 1, aggiunge che "Nelle scuole di ogni ordine e grado... all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana."

Si delinea così il principio di rilievo costituzionale, che gli studiosi moderni definiscono del perfetto bilinguismo o bilinguismo integrale o totale⁴, che caratterizza tipicamente la Valle d'Aosta, riconosciuto, finanche, con la distinzione terminologica del "pieno bilinguismo", dalla Corte Costituzionale con sentenza n.156 del 22 dicembre 1969.

Tale caratterizzazione non è rinvenibile negli altri territori ad autonomia speciale, come è il caso, ad esempio, della provincia autonoma di Bolzano. In tale ultima zona geografica, infatti, accomunata alla Valle d'Aosta da analoghe vicende storiche di italianizzazione di una popolazione autoctona che non si riteneva omogenea all'italica, si deve parlare, viceversa, di separatismo linguistico derivante dalla distinzione tra gruppi linguistici di appartenenza: tedesco e italiano con l'obbligo dell'uso dell'una o dell'altra lingua a seconda dei casi e con effetti ulteriori nel campo scolastico, mediante l'istituzione di scuole separate.

In Valle d'Aosta invece il pieno bilinguismo si è tradotto, nell'applicazione fattane dal dopoguerra ad oggi, nella possibilità ad opera di qualunque soggetto, pubblico o privato, attivo sul territorio, di utilizzare a suo piacimento la lingua ufficiale della Repubblica o quella, ad essa identicamente parificata, francese.

Una possibilità che concretizza un vero e proprio diritto, derivante dalla statuizione della completa parificazione delle due lingue, la cui valorizzazione ha come contraltare per la pubblica amministrazione un necessario obbligo giuridico: quello di impegnarsi per fornire gli atti rivolti al pubblico nella lingua adoperata dal richiedente o da questi richiesta.

³ V. R. Louvin, La Valle d'Aosta: Genesi, attualità e prospettive di un ordinamento autonomo, Aosta 1997, p.111 che descrive come a fronte dell'emanazione del D. L. Lgt. 7 settembre 1945 n.545 si fosse dovuto prendere atto "...di una situazione oggettiva di sostanziale bilinguismo legata da un lato alla permanenza della tradizione francofona e dall'altro al massiccio afflusso, soprattutto durante l'epoca fascista, di immigrati di lingua italiana.

⁴ V. R. Barbagallo, La Regione Valle d'Aosta, Milano 2002, p.152; Roberto Louvin, Autonomie, scuola e particolarismo linguistico in Valle d'Aosta (Quaderni didattici per l'insegnamento nella scuola secondaria), Torino, 2009, p.28. V. anche J. Marko, S.Ortino, F. Palermo (a cura di) L'ordinamento speciale della provincia autonoma di Bolzano, Padova, 2001, p.115-

Sarebbe illecito un eventuale rifiuto della pubblica amministrazione ad utilizzare, nei suoi atti, la lingua italiana o francese scelta dall'istante come pure il richiedere al privato l'accompagnamento di una traduzione della documentazione, se redatta in francese, con conseguenze integranti gli estremi non solo della responsabilità disciplinare e/o amministrativa (derivante dalla possibile richiesta di risarcimento danni a seguito di diminuita tutela del privato), ma anche di quella penale⁵.

L'unica eccezione ammessa dallo Statuto riguarda solo i provvedimenti dell'autorità giudiziaria che debbono essere resi esclusivamente in lingua italiana.

Ne consegue che tutti gli attori presenti sul territorio (di fatto anche i privati che vogliono operare nel mercato locale) devono conoscere entrambe le lingue d'uso che sono, dunque, le lingue ufficiali della Regione autonoma.

L'amministrazione regionale ha, peraltro, nella specifica attività amministrativa, fornito parecchi esempi pratici della valorizzazione del diritto in argomento come ad esempio disponendo:

- l'ordinaria pubblicazione in entrambe le lingue ufficiali delle leggi e regolamenti regionali effettuate sul Bollettino ufficiale della Regione;
- l'ordinaria pubblicazione in entrambe le lingue ufficiali di atti amministrativi aventi carattere generale e rivolti al pubblico, come i bandi di concorso per le assunzioni di personale, di appalto di lavori, servizi e forniture pubbliche, avvisi pubblici, decreti di esproprio, approvazioni varianti ai piani regolatori comunali e via seguitando, sul Bollettino ufficiale della Regione;
- l'ampliamento di tale obbligo anche agli enti strumentali della Regione, come pure agli enti locali;
- il rilascio (in accordo con lo Stato) delle pagelle e dei titoli di studio aventi valore legale, ad opera delle autorità scolastiche, nella doppia lingua;
- il rilascio (in accordo con lo Stato) della carta di identità o della tessera elettorale in formato bilingue e via discorrendo.

Ulteriore risultanza, questa volta normativa e a rafforzamento del riconoscimento del bilinguismo in Valle d'Aosta, consiste nel fatto che "Le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese", come stabilisce il già citato articolo 38 dello Statuto della Regione al comma 3.

Quest'ultima norma va interpretata nel senso che il riconoscimento della perfetta eguaglianza dell'uso delle lingue prescrive alle articolazioni periferiche dello Stato, *rectius* le Pubbliche Amministrazioni esistenti sul territorio (si dovrebbe dire oggi alla luce dell'evoluzione del sistema istituzionale- amministrativo), che devono operare nel pieno rispetto del citato principio di rilievo costituzionale, di assumere a copertura dei propri fabbisogni personale comunque a conoscenza della lingua francese e ciò in quanto la citata conoscenza si impone quale indispensabile requisito propedeutico all'attuazione della norma statutaria, a prescindere dall'essere originari o meno della Regione.⁶

L'originarietà valdostana, peraltro, appare non solo definibile con difficoltà dal punto di vista giuridico (e non in maniera univoca), poiché non facilmente collegabile a parametri oggettivi, ma anche non automaticamente traducibile nell'assunto della conoscenza della lingua francese, stante anche l'incidenza dei flussi migratori⁷.

⁵ Artt.323 c.p. abuso d'ufficio e 328 c.p. Rifiuto di atti di ufficio.Omissione.

⁶ " La parola <comunque> non appare nel testo della norma. Tuttavia, l'interpretazione basata sulla necessità del requisito in argomento (...) può ritenersi accettabile, nel presupposto che la (necessaria) conoscenza del francese si configuri come < strumento per l'attuazione del principio del bilinguismo>." Renato Barbagallo, cit. p.153.

⁷ " M. Arosio, Esperienza di giustizia amministrativa nella Regione Valle d'Aosta, in Foro Amm. 1997,6,1859..

Ma come dare contenuto ed inquadrare questa preferenza, per le assunzioni pubbliche, a coloro che sono originari della Regione, in relazione alle interferenze con gli ulteriori principi costituzionali, ugualmente importanti, di parità di trattamento dei cittadini, di parità di accesso agli impieghi, di trasparenza ed imparzialità della pubblica amministrazione?

Soccorre a tal riguardo unicamente il confronto con la legislazione regionale di dettaglio che attua la previsione statutaria sin da subito in modo integrativo rispetto alle formulazioni generali.

Infatti, dall'analisi della prima legge organica dettata sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, L.r. n.3 del 28 luglio 1956, poi successivamente modificata ed evolutasi in connessione agli altri interventi effettuati sulle politiche scolastiche, ma che rimane intatta per i postulati introdotti, già si evincevano due linee di condotta⁸:

- la regola generale per l'accesso ai pubblici concorsi consisteva nella buona conoscenza della lingua francese da accertarsi singolarmente per ciascun candidato, originario o non originario della regione (presupponendo che l'italiano fosse necessariamente noto);
- la preferenza per gli originari si realizzava esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria di merito, per cui successivamente all'applicazione delle preferenze e precedenza stabilite dalle leggi dello Stato, si privilegiavano " 1) i nati in Valle d'Aosta, gli oriundi valdostani e i figli degli oriundi valdostani; 2) i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni nonché coloro che abbiano combattuto in Valle d'Aosta quali partigiani combattenti;"

Tale impostazione regionale aveva e ha dunque il pregio di realizzare in maniera coerente il sistema di tutele dettato sia dalla norma statutaria sia dalla Carta Costituzionale senza creare conflitti di sorta, contestualmente fungendo da limpido esempio anche per le altre pubbliche amministrazioni presenti sul territorio, cui non si applicano le norme regionali.

2. LA CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE NELLE NORME REGIONALI DI ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI REGIONALI E LOCALI.

La legislazione regionale in tema di accesso agli impieghi pubblici, con particolare riferimento all'elemento della conoscenza delle lingue ufficiali, è andata aggiornandosi nel corso della sua storia, passando dall'iniziale avvertita necessità di porre l'accento sul solo francese, derivante dalle vicende storiche di lotta per il mantenimento della propria identità, alla ricerca della realizzazione del perfetto bilinguismo.

Può essere utile effettuare un breve *excursus* storico in relazione alle disposizioni di cui alla citata legge regionale n.3 del 28 luglio 1956, più sintetiche delle attuali, molto più ampie e complete, anche con riferimento ad ulteriori interventi effettuati nel settore enti locali e nel settore scolastico.

La prima legislazione per il personale regionale prevedeva tra i requisiti generali per l'assunzione del personale l'aver una buona conoscenza della lingua francese, da comprovarsi con titolo di studio idoneo o mediante esame teorico e pratico senza, come già detto, alcuna esenzione particolare per coloro fossero o meno valdostani. Per titolo di studio si riteneva idoneo qualunque titolo, diploma o altro attestato ufficiale, di conoscenza delle lingue estere. Nell'ambito delle norme di precedenza e preferenza erano riportate quelle in applicazione statutaria per il personale originario della Regione, assumendo tale requisito per coloro che fossero nati in Valle d'Aosta,

⁸ Articoli 75 comma 1 lettera c) (requisiti generali);85 comma 1 n.9 (Ammissione al concorso- domande-documenti) ;87 comma2 (titoli di studio);93 (precedenze e preferenze che oltre alle ipotesi riportate, individuava inoltre la precedenza al punto 3 in ultima istanza di " coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di due anni, nell'Amministrazione regionale o nell'amministrazione di Enti od uffici assorbiti dall'Amministrazione regionale") L.r. 28 luglio 1956, n.3.

fossero oriundi o figli di oriundi oppure che fossero residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni o che avessero combattuto in regione quali partigiani.

Sono subentrate, in seguito, alcune minimali modificazioni che hanno dato il via ad una riforma di sistema stratificatasi attraverso l'intervento in molteplici settori, quali quello scolastico e quello dell'accesso agli impieghi regionali e degli enti locali, nonché attraverso la creazione di un comparto unico di contrattazione per il personale regionale e degli enti locali e soggetti pubblici loro strumentali, oltre che di una Agenzia regionale per le relazioni sindacali.

Il quadro regolativo, peraltro, è frutto di una composita articolazione, consueta nella prassi del legislatore regionale valdostano, che ha sovente ritenuto di promulgare successivamente distinti atti legislativi, regolamentari e amministrativi⁹, che debbono essere studiati d'assieme per coglierne le molteplici sfumature.

L'assimilazione del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti locali a quello regionale prende l'avvio dalla importante modifica statutaria approvata con legge costituzionale n.2 del 23 settembre 1993.

Tale modifica si è appuntata su:

- a) l'ampliamento delle competenze legislative regionali esclusive, nell'ambito dei principi costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, oltre che degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, in tema di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" (articolo 2 lettera b);
- b) il riconoscimento della salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys¹⁰ nonché la garanzia dell'insegnamento a questi della lingua tedesca nelle scuole (articolo 40 bis);
- c) la delega permanente al Governo per l'emanazione dei decreti attuativi dello Statuto regionale previa elaborazione dello schema ad opera di una istituzionalizzata commissione paritetica Stato – Regione e parere del consiglio regionale (articolo 48 bis);

Successivamente, l'aumento delle competenze regionali inglobante anche gli enti locali, per il tema che ci riguarda, ha condotto:

⁹ Legge regionale 8 marzo 1993, n.12 "Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione"; L.r. 23 ottobre 1995, n.45 "Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale." L.r. 12 luglio 1996, n.17 "Estensione agli enti locali della Valle d'Aosta dei principi di cui alla legge regionale 23 ottobre 1995, n.45"; Regolamento regionale 11 dicembre 1996, n.6 " Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta"; L.r. 8 settembre 1999, n.25 "Disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1988, n.52"; deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.

¹⁰ Trattasi delle popolazioni Walser insediate in alcuni comuni della valle di Gressoney o valle del Lys. " Con il termine Walser contrazione della parola tedesca Walliser, si indicano le popolazioni Vallesane che, tra il X e XIII secolo, abbandonarono la loro patria, il Vallese, e crearono nuovi insediamenti in un'area che si estende dalla Savoia francese al Vorarlberg austriaco. Tali migrazioni avvennero per cause che vanno ricercate in ambito economico e demografico, quali le ristrettezze economiche e l'eccessiva popolazione dei territori d'origine, ma soprattutto nella volontà dei signori feudali del Vallese che vedevano in esse la possibilità di far fruttare e di valorizzare le proprietà al di là delle Alpi. A dimostrazione di ciò esistono documenti che dimostrano che i Walser della Valle del Lys furono mandati a colonizzare tali territori dal vescovo di Sion, Landrich Von Mont, proprietario della Valle da Issime al ghiacciaio del Monte Rosa. Secondo la corrente teoria, queste popolazioni giunsero da Zermatt dall'inizio del XIII secolo, insediandosi in quasi tutta la Valle del Lys (Gressoney, Issime, Gaby e Niel) e nell'alta Val d'Ayas (Canton des Allemands), attraverso il Passo del Teodulo (3.317 m) ad Ovest e dal Monte Moro (2.984 m) ad Est. Tuttavia analizzando e considerando nel loro insieme altri elementi, quali l'osservazione delle tradizioni, dei toponimi, delle cartografie e dei documenti scritti, senza dimenticare gli studi sugli andamenti climatici, si ricavano dati che dimostrano l'esistenza di altri percorsi migratori attraverso i passi dello Schwarztor (3.724 m), del Colle di Verra (3.848 m), del Colle Felik (4.061 m) e del Colle del Lys (4.248 m). Infatti, il ritiro dei ghiacci tra X e XIII secolo, rese sicuramente agibili questi passaggi permettendo la migrazione della popolazione Walser dai valichi del Monte Rosa. Un tratto che accomunava le comunità Walser era il forte spirito comunitario, che non ledeva l'indipendenza individuale e collettiva, e una notevole consapevolezza e orgoglio della propria specificità rispetto alle popolazioni vicine. Essa era rafforzata anche dal "diritto walser", il diritto dei coloni diffusosi fra il XII e il XV secolo in tutta Europa. Grazie all'affitto ereditario, il feudatario dava in perpetuo la terra ai suoi coloni; infatti questo diritto di locazione passava immutato nel tempo agli eredi, assicurando così la totale autosufficienza della famiglia. A questa concessione si accompagnava l'autonomia amministrativa e giudiziaria. In cambio i coloni avevano il dovere della leva militare per il proprio signore, garantendosi reciprocamente soccorso e protezione. L'economia era di carattere misto, basata sull'attività agricola, pascolo e allevamento del bestiame (vacche, capre, pecore e maiali) con la lavorazione del latte, inserito nel modello della fattoria isolata autosufficiente." La storia, <http://www.cm-walser.vda.it>

- ad estendere a questi la normativa già esistente per il personale regionale¹¹,
- a creare il comparto unico contrattuale regionale (costituito dalla Regione, dagli enti pubblici non economici dipendente dalla Regione, dai Comuni, dalle Comunità montane e delle loro forme associative, nonché dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dalla Camera di commercio istituita con legge regionale n.7 del 20 maggio 2002),
- a riformare le modalità di accesso agli impieghi pubblici del predetto comparto,
- a modificare i programmi di insegnamento scolastico ivi compresa la prova di maturità finale delle scuole superiori.

Aggiungasi a ciò che le competenze regionali in tema di esercizio funzioni e servizi pubblici e di relativo personale addetto sono molto ampie, rientrando nelle stesse, tra le altre, quelle sanitarie esercitate dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, quelle di tutta l'istruzione scolastica materna, primaria e media inferiore e superiore, nonché della istituita libera università della Valle d'Aosta e via discorrendo.¹²

Orbene ciò che primariamente emerge dallo scenario accennato è sicuramente il rafforzamento della regola della necessaria conoscenza della lingua francese per accedere a qualunque tipo di impiego (pure mediante i contratti di diritto privato) nella pubblica amministrazione appartenente al comparto unico contrattuale regionale, ma non solo.

La volontà del legislatore regionale è più ampia: realizzare il perfetto bilinguismo, già delineato nei principi fondamentali dello Statuto.

Rientra, perciò a pieno titolo l'inclusione, tra i requisiti generali accanto alla cittadinanza, all'età, all'idoneità fisica all'impiego¹³, proprio la conoscenza della lingua francese (e non italiana in virtù dell'appartenenza del territorio alla Repubblica).

Rimane, in stretta correlazione con la disposizione statutaria, la già esaminata precedente disposizione inerente la preferenza (successiva alle disposizioni statali di precedenza recepite nel testo regionale) per "a) i nati in Valle d'Aosta, gli emigrati valdostani e i figli degli emigrati valdostani; b) i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni"¹⁴.

Cambiano, invece, di molto, le disposizioni in tema di accertamento della conoscenza della lingua, anzi da qui in poi di entrambe le lingue, proprio nella direzione già indicata.

Innanzitutto viene formalizzato, a decorrere dagli ultimi anni novanta del novecento, l'esonero permanente dall'esame di accertamento della conoscenza del francese dei candidati che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso le istituzioni scolastiche della scuola media inferiore e superiore della Valle d'Aosta per i livelli contrattuali corrispondenti. Ciò in quanto il rilevante intervento regionale effettuato nel corso degli anni sui programmi di studio della scuola materna, elementare, media e superiore, nonché l'obbligo di effettuare gli esami finali nella doppia lingua¹⁵, ha già consentito di impostare una formazione pienamente bilingue.

¹¹ L.r. 23 giugno 1994, n.29

¹² V. da ultimo: per la sanità, l'art.42 della L.r. 25 gennaio 2000, n.5 di riforma della precedente L.r.8 giugno 1994, n.24 (trasformazione in azienda regionale Usl della Valle d'Aosta che stabilisce che sia la Giunta regionale a definire le modalità di svolgimento della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana per l'ammissione ai concorsi e alle selezioni per l'impiego ed il conferimento degli incarichi presso l'azienda U.s.l., effettuate poi con delibere di Giunta regionale n.384 del 14 febbraio 2000, n.2555 del 31 luglio 2000, n.3089 del 27 agosto 2001; per l'istruzione scolastica, il D.p.r. 31 ottobre 1975, n.861 dispone l'istituzione di appositi ruoli del personale scolastico della Valle d'Aosta con trattamento economico e giuridico a carico della Regione; per la libera università la stessa è stata istituita a seguito del disposto di cui alla legge 15 maggio 1997, n.127, articolo 17, commi 120-126 e delibera di Giunta regionale in data 18 settembre 2000, nonché legge regionale 4 settembre 2001, n.25; inoltre ad ulteriore titolo esemplificativo si ricorda l'istituzione del corpo forestale regionale valdostano con legge regionale 11 marzo 1968, n.6 poi modificata con legge r.8 luglio 2002, n.12, del corpo regionale dei vigili del fuoco con legge regionale 10 novembre 2009, n.37.

¹³ art. 2 Regolamento regionale 11 dicembre 1996 n.6

¹⁴ art.23 comma 5 R.r.n.6 cit. che peraltro qualche perplessità reca in relazione alla condizione di "nato in Valle d'Aosta" e ciò sia per coloro che casualmente si siano trovati a nascervi sia per i valdostani che, viceversa, si siano trovati a nascere fuori dai confini regionali.

¹⁵ vedasi la legge 16 giugno 1998, 191 di modifica dell'articolo 21 della precedente L. 15 marzo 1997, n.59, nonché la legge regionale n.52 del 3 novembre 1998 "Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta".

Inoltre tale esonero si riverbera anche per le aree contrattuali per cui è necessario il possesso del titolo di studio del diploma di laurea, nel caso concomitante dell'effettuazione di uno dei seguenti percorsi formativi¹⁶:

- a) conseguimento della laurea o diploma universitario nei corsi universitari, individuati dalla Giunta regionale, convenzionati con l'Amministrazione regionale o in corsi della libera Università della Valle d'Aosta che prevedano rilevanti percorsi di studio in lingua francese;
- b) laurea in scienza della formazione primaria conseguita nei corsi svolti per la Valle d'Aosta;
- c) diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria conseguito nei corsi svolti per la Valle d'Aosta ;
- d) laurea o diploma universitario conseguiti in università o istituti universitari francofoni;
- e) laurea o diploma universitario riconosciuti contemporaneamente in Italia e in Francia a seguito di accordi bilaterali;
- f) laurea in lingue valida per l'accesso all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie;
- g) laurea o diploma universitario conseguiti al termine di percorsi formativi che abbiano previsto periodi riconosciuti di studio in università o istituti universitari francofoni;
- h) titolo di specializzazione post-laurea conseguito presso università o istituti universitari francofoni;
- i) corsi di formazione appositamente organizzati dall'Amministrazione regionale.

Secondariamente, per il restante numero di candidati agli impieghi, non in possesso delle certificazioni di studio già descritte e quindi non esonerati permanente dall'esame di accertamento linguistico, viene introdotta una nuova e più penetrante regolamentazione in ossequio al principio del bilinguismo totale e quindi al riconoscimento di ufficialità di entrambe le lingue in uso¹⁷.

Nello specifico la novità più eclatante consiste nell'obbligo di accertamento preliminare e positivo della conoscenza di una qualsiasi delle due lingue ufficiali della Regione(per evidenti motivi di economicità del procedimento di selezione), lasciando al candidato la scelta di decidere in quale delle due effettuare le prove di concorso.¹⁸

Fa eccezione il caso del concorso/ selezione che abbia per prova tecnica la conoscenza specifica di lingue, come pure, nel caso di concorso per soli titoli, la presenza di candidati non italiani ma appartenenti agli altri stati della Unione Europea: in questi casi non opera la scelta delle lingue in cui sostenere l'esame e deve essere comunque effettuato l'accertamento preliminare della conoscenza di entrambe.

Anche nella prova orale di tutti i concorsi e selezioni è data facoltà ai candidati di esprimersi in una delle lingue ufficiali della regione, mantenendo l'obbligo, per almeno una materia, di conversare nella lingua diversa dalla prescelta per l'intera selezione.

La prova di conoscenza in argomento consiste in un esame orale, per i livelli contrattuali più bassi (ausiliari, operai *et similia*), nella considerazione sottesa che trattandosi di personale non destinato alla produzione documentale pubblica, questi possano limitarsi al saper conversare nella doppia

L'esonero è stato stabilito per i candidati in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado a partire dall'anno scolastico 1996/1997 (art. 7 comma 12 r.r. n.6/1996) e per le scuole secondarie di secondo grado (art.9 l.r. 3.11.1998,n.52) dall'annualità scolastica 1998/1999 .

¹⁶V. legge regionale 8 settembre 1999 ,n.25

¹⁷V. r.r. n.6/1996 cit.

¹⁸ Il combinato disposto di cui agli artt.22 comma 1 lettera n) e art.7 del r.r. n.6/1996 cit. , stabilisce che l'assunzione a tempo indeterminato o determinato presso una delle amministrazioni pubbliche del comparto unico contrattuale regionale deve essere subordinata al superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana (a seconda della volontà espressa) dovendo solo precisare tale scelta nella domanda di ammissione.

lingua; viceversa il precetto è di effettuazione necessaria di un esame scritto e orale, per le restanti selezioni, ivi compresa quella per i dirigenti.

L'esame è superato nel caso di votazione riportata, sia per lo scritto sia per l'orale, di almeno 6/10, evidenziando che la votazione in questione concorre alla determinazione del punteggio dei titoli nei concorsi inerenti.

E' la Giunta regionale¹⁹, di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (ad esclusione del personale A.U.S.L.), ad aver stabilito la tipologia delle prove, così come i programmi di esame, i criteri di valutazione, come pure i casi di esonero da comprovarsi con idonea documentazione (la presenza di handicap psichici o sensoriali associati a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto).

In particolare la verifica scritta consiste generalmente nell'espletamento di due sub prove modulate in relazione ai vari livelli contrattuali per il cui accesso è realizzato il concorso, nonché in maniera leggermente differenziata per il personale (amministrativo e sanitario) della A.U.S.L.:

- per la generalità, una prova di comprensione (riassunto di un testo ovvero test di comprensione composito a risposta multipla, a completamento, ad associazione, a risposta vero/falso) e una di produzione (tema a partire da un enunciato-stimolo che viene fornito);
- per il personale A.U.S.L., una prova di comprensione (test di comprensione a risposta vero/falso oppure a risposta multipla), una di produzione (riassunto di un testo);

La verifica orale consiste anch'essa generalmente nell'espletamento di due sub prove, sempre modulate in relazione al livello concorsuale richiesto e sempre leggermente differenziate per il personale A.U.S.L., passando da una conversazione e dialogo orali ai test di comprensione compositi (a risposta multipla, a completamento, ad associazione, a risposta vero/falso, identificazione di aspetti generali del testo, riconoscimento di informazioni precise) a fronte di un ascolto della registrazione di un dialogo/racconto e quant'altro a ciò necessario.

L'accertamento positivo esonera permanentemente, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni appartenenti al comparto unico contrattuale, dalla ripetizione dell'esame per il livello per cui esso sia stato superato (oppure inferiore) e ciò unicamente se la tipologia delle prove rispecchia le modalità appena descritte e altrettanto unicamente per il personale assunto a tempo indeterminato. In tutti gli altri casi, l'accertamento conserva validità per quattro anni ovvero validità permanente a condizione che i soggetti frequentino dei corsi di aggiornamento linguistico, con periodicità quadriennale e di una durata minima di venti ore, le cui ulteriori modalità sono stabilite con deliberazione di Giunta regionale, sentiti le Commissioni consiliari competenti ed il Consiglio permanente degli enti locali.

Ai fini dello snellimento delle procedure, l'Amministrazione regionale può organizzare lo svolgimento di prove di accertamento linguistico, al di fuori delle procedure concorsuali, che mantengono la loro validità ai sensi dei criteri appena descritti.

3. IL PRINCIPIO DEL BILINGUISMO NELLE IMPRESE E SOCIETA' PUBBLICHE PARTECIPATE DALLA REGIONE ED ENTI LOCALI.

Da una ricognizione effettuata sulla legislazione regionale vigente non risulta che l'impianto legale appena descritto trovi applicazione per le imprese pubbliche regionali/comunali, ivi comprese le società partecipate pubbliche sia parzialmente sia totalmente come pure per quelle c.d. "in house", né per i concessionari regionali/locali di servizi pubblici.

¹⁹ V. deliberazioni della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002 e per l'A.U.S.L. delibere di Giunta regionale n.384 del 14 febbraio 2000, n.2555 del 31 luglio 2000, n.3089 del 27 agosto 2001.

Unica particolare eccezione è quella della azienda pubblici servizi del comune di Aosta, S.p.A. a totale capitale pubblico dell'ente, che gestendo le farmacie comunali deve applicarne il relativo contratto collettivo nazionale (per i dipendenti di aziende farmaceutiche speciali ossia ex aziende municipalizzate) per cui è previsto in correlazione all'erogazione dell'indennità di bilinguismo la previa effettuazione positiva di una prova di accertamento della lingua francese. La citata prova non risulta obbligatoria ed è connessa alla sola indennità aggiuntiva erogata.

La mancanza di riflessione in tema di uso della doppia lingua e quindi di verifica della conoscenza di esse nella selezione del personale (almeno per i lavoratori a contatto con il pubblico) per i soggetti partecipati, riteniamo discenda dalla considerazione (vera fino alla recente evoluzione di matrice comunitaria in tema di individuazione di soggetti pubblici diversi²⁰, con particolare riferimento alla normativa sugli appalti) che trattandosi di soggetti privati e non pubblici non operi il disposto, viceversa obbligatorio per le pubbliche amministrazioni, in tema di redazione atti rivolti alla generalità dei consociati.

Senza voler entrare nel complesso della ricostruzione giuridica inerente le nuove figure di soggettività pubblica è, tuttavia, utile cogliere l'insegnamento derivante dalla giurisprudenza comunitaria in merito all'approccio relativistico utilizzato. Infatti il punto di osservazione europeo sulla *pubblicità* cambia in funzione del principio da garantire, con l'effetto di veder di volta in volta ampliata o ridotta la sfera degli enti pubblici.

Orbene l'attenzione puntualissima del legislatore regionale in merito al riconoscimento del bilinguismo, con specifico riferimento agli atti pubblici, insieme alle ulteriori norme strumentali volte alla valorizzazione e alla tutela di tale principio²¹, si giustifica pienamente rispetto agli obblighi assolutamente non codificati dell'operatore economico privato (contrattare della pubblica amministrazione in quanto a resa di prestazioni, servizi, attività al pubblico), in quanto sarebbe il mercato stesso a dettare le sue leggi, quindi a definire i migliori comportamenti da adottare per intercettare maggiormente la domanda, come accade di regola per esempio in tutti i luoghi turistici o di forte affluenza di clientela estera.

E' quindi lampante la necessità di dover pedissequamente definire i singoli obblighi quando si tratta della pubblica amministrazione, ossia di un soggetto che per definizione è in posizione di supremazia rispetto al privato, ma *quid iuris* nel caso di soggetti diversi, come gli organismi di diritto pubblico, le società partecipate pubbliche ivi comprese quelle *in house*, i concessionari di servizi pubblici, ecc...?

Riteniamo che l'esclusione *tout court* degli attori in argomento desti qualche perplessità e ciò proprio con riferimento alle particolarità rivestite da tali "soggetti economici/privati".

A nostro avviso, potrebbero essere due le direttrici da perseguire.

²⁰. La direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (tradotta nell'ordinamento interno per il tramite del decreto legislativo n.163/2006), ha individuato quali elementi indiziari della soggettività pubblica tesa all'applicazione della normativa sugli appalti pubblici: a) *il soddisfacimento di esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale*; b) *la personalità giuridica*; c) *il finanziamento maggioritario pubblico oppure il controllo pubblico della gestione oppure la presenza qualificata di rappresentanti pubblici nell'organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza*.

²¹ Vedasi non solo le norme sulle assunzioni pubbliche statali e regionali, ma anche l'ulteriore apparato di regole dettate per rendere effettiva tale valorizzazione quali ad esempio: l'art.19, lett.c legge 14 aprile 1975, n.103 che impone alla società concessionaria in materia di diffusione radiotelevisiva di effettuare anche trasmissioni in lingua francese realizzatasi poi con una convenzione stipulata tra Presidenza del consiglio dei Ministri e la RAI resa esecutiva con d.p.r. 10 giugno 1985, n.447;nella norma (art.55 L.n.196/1978) non più vigente che prevedeva l'obbligo della piena conoscenza della lingua francese per la nomina a segretario comunale; l'art.41 comma 2 della L. 21 novembre 1991, n.374 che richiede la conoscenza della lingua francese per la nomina a giudice di pace; il decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 che armonizzava le disposizioni della legge fondamentale per i comuni (L.n.142/1990) con l'ordinamento della regione prima dell'inclusione nella competenza primaria della stessa della questione; il decreto legislativo 22 maggio 2001, n.263 che richiede la piena conoscenza della lingua francese per ottenere l'assegnazione di una sede notarile; la legge regionale 23 dicembre 2009, n.53 che all'articolo 17 richiede la conoscenza della lingua francese per la Consigliera regionale di parità ecc..

Nel caso un Ente sia sottoposto ad influenza pubblica dominante e non operi in posizione concorrenziale nel mercato (vuoi perché non esercita attività economiche o imprenditoriali ma soddisfa esigenze di interesse generale, vuoi perché pur esercitando attività economiche o imprenditoriali è in posizione di monopolio oppure di superiorità assoluta), il riconoscimento del pieno bilinguismo dovrebbe essere chiaro ed incontrovertibile, attraverso l'adozione di norme a garanzia dei diritti del cittadino.

Si realizzerebbe giuridicamente e nei fatti, una equiparazione a quella posizione di egemonia della pubblica amministrazione controllante/finanziatrice/proprietaria che renderebbe necessario un intervento di tal genere.

Ugualmente dovrebbe dirsi per i concessionari di servizi pubblici i quali non operano di norma in posizioni concorrenziali.

Tutto ciò, viceversa, non sarebbe dovuto nei casi in cui vi sia piena concorrenzialità e quindi operi la completa assimilazione rispetto agli operatori economici privati, potendo l'interessato rivolgersi ad altri interlocutori più attenti nella cura alla clientela con effetti quindi sanzionatori sul comportamento disattento.

Nel primo caso le modalità di intervento potrebbero essere molteplici, rispettando comunque l'autonomia organizzativa interna dei singoli destinatari dell'obbligo: dall'introduzione di previsioni normative e di principio generali, all'inserimento di clausole nei contratti di servizio con le P.A., alla emanazione di direttive vincolanti da recepire.

Nel secondo caso, nessuna azione dovrà essere avviata, se non l'adozione di autonome scelte aziendali di adeguamento al principio del bilinguismo.

4.NORME PARTICOLARI PER LE POPOLAZIONI VALDOSTANE- WALSER DI LINGUA TEDESCA.

Peculiarità nella peculiarità risiede poi nelle norme relative alle popolazioni valdostane- walser di lingua tedesca²².

La modifica dello Statuto regionale avvenuta nel 1993 con la legge costituzionale n.2, con l'introduzione dell'articolo 40 bis, che ha riconosciuto la salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle sopradette popolazioni, ha condotto ad una ulteriore valorizzazione della minoranza in questione.

Sicché ben prima che il legislatore statale si occupasse di normare in tema di minoranze linguistiche, come è poi avvenuto con la legge 15 dicembre 1999, n.482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), il legislatore regionale si è preoccupato di effettuare gli opportuni aggiustamenti al suo ordinamento interno per approntare tale tutela.

La legge regionale 19 agosto 1998, n.47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), infatti, si propone innanzi tutto di individuare formalmente i territori ove vivono le popolazioni Walser, ossia attualmente i comuni di Gressoney la Trinité, Gressoney Saint Jean, Gaby e Issime.

²² V. nota 7.

Secondariamente, tra gli altri interventi, si spinge a voler introdurre progressivamente, accanto alle lingue ufficiali della Regione, la lingua tedesca negli uffici degli enti locali e in quelli dell'Amministrazione regionale presenti sul territorio dei comuni walser sopra citati.

In merito al tema che ci riguarda, appare utile segnalare che le regole in vigore in tema di concorsi pubblici²³ stabiliscono solamente che è data facoltà ai comuni walser di inserire nei bandi di concorso una prova preliminare di accertamento della lingua tedesca, il cui superamento concorre alla sola determinazione del punteggio dei titoli.

Da una indagine effettuata sul territorio non è emerso che i comuni walser abbiano ancora utilizzato tale facoltà.

5. LA LEGGE 16 MAGGIO 1978, N.196 “NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA VALLE D’AOSTA”: L’ACCESSO AGLI ALTRI UFFICI PUBBLICI.

La legislazione nazionale in tema di accesso ai pubblici impieghi delle “altre” pubbliche amministrazioni presenti sul territorio della Valle d’Aosta (ossia quelle statali, ma non solo) si caratterizza per essere molto più tarda rispetto alla promulgazione statutaria e rispetto agli omologhi interventi effettuati dal legislatore regionale.

Infatti è solamente trenta anni dopo l’approvazione dello Statuto regionale che, con legge 16 maggio 1978, n.196 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d’Aosta) viene emanato un cospicuo numero di norme di attuazione, tra cui al titolo II, articoli dal 50 al 54, trova allocazione la regolamentazione particolare per l’accesso ai pubblici impieghi statali e degli enti pubblici non economici.

Tale regolamentazione modificata anche nel tempo, in virtù del decreto legislativo 21 settembre 2000, n.281(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta concernente l’utilizzo della prova di francese, già sostenuta nell’esame di Stato per l’accesso all’impiego negli uffici periferici delle amministrazioni statali), si rivela essere, ad un esame attuale, alquanto stringata in merito all’evoluzione complessiva dell’ordinamento segnato dall’amministrazione regionale e tuttavia non per demerito della sola legislazione ordinaria.

La prima considerazione da farsi in termini generali è che l’oggetto principale di questa disciplina risiede nella tutela della lingua minoritaria nell’accesso dei candidati agli “altri” impieghi pubblici (e, peraltro, in maniera incisiva solo in ambito concorsuale) essendo demandata la valorizzazione del principio del pieno bilinguismo alle molteplici ulteriori regolazioni anche successive in tema di attuazione dello Statuto.

Secondariamente, la sua estensione viene limitata alla categoria degli impiegati statali, come definito dalla rubrica del titolo II, sebbene all’articolo 54 se ne sancisca l’applicazione, come già detto, anche al personale degli enti pubblici non economici.

Ciò comporta qualche difficoltà di attuazione rispetto al residuo variegato mondo dei soggetti pubblici che si compone di nuovi e più ampi attori rispetto a quelli esistenti alla fine degli anni settanta del novecento.

Il limite formale si giustifica per l’epoca essendo lo stesso Statuto regionale, all’articolo 38 comma 3, a stabilire l’obbligo di assunzione “per le amministrazioni statali” di personale a conoscenza della lingua francese.

²³ V. art.68 r.r.n.6/1996 cit.

E' chiaro che, nella contestualizzazione storica cui prese avvio lo Statuto regionale, non si poteva di certo prevedere come si sarebbe poi evoluto, più di sessanta anni dopo, l'ordinamento giuridico della Repubblica, con la conseguente notevole proliferazione di soggetti pubblici autonomi e non appartenenti allo Stato- Istituzione; di tal che oggi non è sempre agevole per lo stesso operatore pubblico conoscere quali norme si applichino a questo o a quell'altro soggetto, nonché avere un elenco ufficiale, consolidato e aggiornato, di tutte le pubbliche amministrazioni e dei soggetti pubblici italiani.²⁴

Se poi si volesse considerare, come già anticipato *supra* al n.3, che ai sensi della giurisprudenza comunitaria la nozione di soggetto pubblico è stata allargata rilevantemente nella ricerca di indici di riconoscibilità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, è evidente che la questione si amplia ancora di più.

Orbene, per rimanere nel tema che stiamo trattando, non serve dilungarsi in una mera ricognizione dei soggetti pubblici che operano in Valle d'Aosta per verificare se essi siano tenuti o meno ad adeguare la propria azione al rispetto del principio del bilinguismo integrale (e quindi, nell'assunzione di personale destinato ivi ad operare, se debbano o meno occuparsi di accertare la piena conoscenza della lingua francese di costoro).

Chiaramente per tutto quanto già descritto, riteniamo che il principio costituzionale del rispetto del pieno bilinguismo non ammetta eccezioni riferite alle qualità del destinatario dell'obbligo e ciò a prescindere dalla definizione letterale datane sia dall'articolo 38 comma 3 dello Statuto regionale, sia dalla legge n.196/1978.

Questo vale per tutte le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici (economici e non), le agenzie pubbliche e tutti i soggetti aventi personalità giuridica pubblica aventi sede nel territorio regionale.

Per le aziende e i soggetti privati partecipati dal pubblico si rammentano le stesse considerazioni già effettuate al capitolo n.3, precisando che essendo la questione di più complessa portata, la stessa andrebbe valutata caso per caso in relazione agli interessi coinvolti.

Si richiama, al riguardo ed in termini esemplificativi, l'intervento effettuato con legge dello Stato 14 aprile 1975, n.103 che, all'articolo 19 lettera c), ha imposto alla società pubblica concessionaria in materia di diffusione radiotelevisiva di effettuare trasmissioni in lingua francese realizzatesi poi con una convenzione stipulata tra Presidenza del consiglio dei Ministri e la RAI resa esecutiva con d.p.r. 10 giugno 1985.

Ritornando alla normativa statale di attuazione statutaria in argomento, l'articolo 51 comma 1 stabilisce che " Per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli periferici delle varie carriere, che prevedano l'impiego in sedi della Valle d'Aosta, le amministrazioni dello Stato bandiscono apposito concorso per la copertura dei posti in detta regione, che deve aver luogo in Aosta e prevedere una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese".

Le peculiarità, quindi, sono:

- a) l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche quale metodo preferenziale per ricoprire i posti in dotazione organica per le articolazioni periferiche delle pubbliche amministrazioni aventi sede in Valle d'Aosta;
- b) l'espletamento di tali procedure in Aosta;

²⁴ Non essendo completo né l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge Finanziaria 2005*) tenuto da ISTAT, né l'elencazione di cui al frequente riferimento di cui all'art.1 comma 2 del d.lgs n.165/2001 (norme generali sull'ordinamento del lavoro delle amministrazioni pubbliche).

- c) la previsione di una prova concorsuale aggiuntiva consistente nell'accertamento della lingua francese.

Un successivo intervento legislativo di modifica sulle norme di attuazione statutaria, effettuato con decreto legislativo 21 settembre 2000, n.281, ha introdotto, al citato articolo 51 con i commi 2 e 3, alcune novità in relazione alle politiche regionali in tema di istruzione scolastica ai fini del rispetto del bilinguismo.

Tali novità ineriscono l'esonero dalla prova di accertamento della lingua francese per coloro che hanno conseguito il titolo di studio legale presso un istituto della regione (nelle modalità già descritte *supra* al n. 2 e alla nota 15) per la qualifica funzionale corrispondente, non operando l'ulteriore articolato impianto regionale in tema di effettuazione delle prove concorsuali nella considerazione che trattasi di scelta organizzativa autonoma e non attinente all'attuazione dello Statuto.

Il legislatore statale, peraltro, non ha dimenticato di definire la problematica emanando in merito il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n.287 che stabilisce all'articolo 2 commi 1 e 2, "Per le qualifiche funzionali corrispondenti alla ex carriera direttiva, di concetto ed esecutiva l'accertamento della conoscenza della lingua (francese) consiste in una prova scritta ed una orale. Per le qualifiche funzionali corrispondenti alla ex carriera ausiliaria ed equiparata e per gli operai, l'accertamento della conoscenza della lingua consiste in una conversazione elementare".

La *ratio* sottesa è evidentissima, stante la necessità ed opportunità di verificare che il personale, che per tipologia contrattuale è tenuto in linea di principio a rapportarsi con il pubblico in modalità anche scritte (a differenza degli ausiliari che svolgono mansioni più semplici ed elementari), sia in grado di utilizzare la doppia lingua.

Tale normativa precedente alla privatizzazione del pubblico impiego effettuata con le riforme del decennio 1993-2001, rimane vigente essendo pure in taluni contratti collettivi del personale pubblico richiamata come ad esempio sia per le Agenzie fiscali, sia per i Ministeri²⁵.

Tuttavia, nonostante la chiarezza del dato evidenziato, da una ricognizione effettuata sui bandi di concorso emanati negli ultimi anni per personale pubblico da impiegare in Valle d'Aosta, emergono talune importanti perplessità in relazione a scelte quali:

- l'effettuazione della prova di francese nella modalità solo orale per funzionari pubblici da assumere (livello quindi superiore all'ausiliario);
- l'effettuazione di procedura concorsuale in altre sedi geografiche e non in Aosta per i funzionari/collaboratori da impiegare nel territorio regionale;
- la richiesta, nei bandi di concorso, del possesso del patentino linguistico come per la zona di Bolzano (pur non essendovi alcuna assimilazione delle normative di riferimento)²⁶

²⁵ V. art.89, comma 2 CCNL 2002-2005 parte normative per le Agenzie Fiscali " Per quanto attiene alle modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese continua ad essere applicato quanto previsto dal DPCM del 30 maggio 1988, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni."; per i Ministeri art.28 comma 2 CCNL 16.05.2001" Per quanto attiene alle modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese continua ad essere applicato quanto previsto dal DPCM del 30 maggio 1988, n. 287 e successive ed integrazioni". Nel contratto degli enti pubblici non economici l'art.39 del CCNL stipulato il 16.2.1999 in merito all'indennità di bilinguismo non stabilisce alcunché in merito al richiamo del cit. DPCM.

²⁶ V. Bandi di concorso Agenzia Entrate 19 ottobre 2005/ prot.177077 per l'assunzione a funzionari, bando 28 marzo 2007 prot.n.32611 per l'assunzione di funzionari " In particolare i candidati **originari** della predetta regione hanno la **facoltà** di sostenere la prova di cui al punto 5.1 in lingua francese; per gli altri candidati la prova orale è integrata da una **conversazione** in lingua francese nella quale devono dimostrare di avere piena conoscenza della suddetta lingua. I candidati originari della Valle d'Aosta che abbiano svolto tutte le prove in lingua francese, durante la prova orale sosterranno una conversazione in lingua italiana." Bando di concorso Croce Rossa italiana del 24 giugno 2009 per l'assunzione di collaboratori amministrativo contabili " Il candidato che verrà destinato presso il Comitato CRI della Valle d'Aosta, dovrà essere in possesso **dell'Attestato di bilinguismo** previsto dalla normativa vigente"; Bando di concorso Croce Rossa italiana del 24 giugno 2009 per l'assunzione a operatori amministrativi " I candidati che verranno destinati presso il Comitato CRI della Provincia Autonoma **di Bolzano e della Valle d'Aosta** dovranno essere in possesso **dell'Attestato di bilinguismo** previsto dalla normativa vigente"

Elementi tali da far presumere che non si conosca o non si sia compreso il reale portato della disciplina vigente.

Una previsione particolare, poi, è quella dettata dall'articolo 52 della legge n.196/1978 in esame, apparentemente di minore importanza, che regola stringatamente le procedure di trasferimento stabilendo che "per il trasferimento di impiegati statali in Valle d'Aosta sono preferiti coloro che siano originari della regione o che conoscano la lingua francese".

L'interpretazione letterale della stessa fa conseguire facilmente che, trattandosi di norma di preferenza, potrebbe benissimo verificarsi che il personale trasferito sia non a conoscenza della lingua francese e che continui ad esserlo anche successivamente al trasferimento qualora lo stesso non richieda spontaneamente, avendone i requisiti, di avere accertata tale qualità.²⁷

In realtà, per la ricostruzione teorica effettuata in relazione al principio statutario del bilinguismo e quindi dell'esistenza di apposito obbligo giuridico per la pubblica amministrazione e non mera facoltà, così non dovrebbe essere.

Ci si dovrebbe chiedere, infatti, se sia possibile demandare l'attuazione del bilinguismo alla autonomia organizzativa interna delle singole pubbliche amministrazioni o meno.

Sarebbe ipotizzabile che queste possano serenamente decidere di avere una parte (più o meno rilevante a seconda della sensibilità di ciascuna) del proprio personale non in grado di colloquiare con il pubblico nella doppia lingua e, quindi, obbligatoriamente adibito ad attività di autorganizzazione interna con nessun riflesso, anche indiretto, esterno?

A ciò aggiungasi che tale fattispecie, che in linea teorica vorrebbe rappresentare una ipotesi minoritaria e di scarso rilievo, potrebbe viceversa assumere rilevante importanza alla luce delle politiche pubbliche di contenimento della spesa sempre più orientate a limitare le nuove assunzioni e le relative procedure concorsuali, utilizzando, invece, le procedure alternative, quali appunto i trasferimenti e/o mobilità di personale pubblico (non necessariamente bilingue).

Sicchè, in linea squisitamente teorica, potrebbe facilmente realizzarsi il caso della pubblica amministrazione che abbia la sua articolazione periferica in Valle d'Aosta costituita esclusivamente da proprio personale non a conoscenza della lingua francese, selezionato altrove e successivamente trasferito per esigenze di servizio.

E' evidente che il principio costituzionale sotteso a preservare intatto ciò che è ritenuto un alto valore sociale cederebbe istantaneamente, per cui riteniamo non coerente tale previsione normativa di attuazione con quella primaria dettata dallo Statuto regionale.

Auspicabile sarebbe un intervento chiarificatore e integratore nell'ambito delle norme di attuazione.

.....:O:.....:O:.....:O:.....

²⁷ Si richiamano le considerazioni già esposte al capitolo 1 in tema di necessaria conoscenza della lingua francese, nonché dell'originarietà valdostana quale esclusivo titolo preferenziale.